

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI INTERDISCIPLINARI

C.A.S.T. CENTRO PER L'ANALISI STORICA DEL TERRITORIO

Art. 1

Il Centro Interdisciplinare C.A.S.T. (Centro per l'Analisi Storica del Territorio) è costituito con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 2

Il Centro ha come scopo quello della promozione e dello sviluppo di ricerche scientifiche inerenti il settore di pertinenza. Compito precipuo del Centro è quello di promuovere l'approccio interdisciplinare alla ricerca e l'esercizio di attività gestionali e di servizio proprie di più strutture didattiche e scientifiche.

In particolare il C.A.S.T. si occuperà di promuovere le attività interdisciplinari di ricerca relative all'analisi storica del territorio.

Art. 3

Partecipano al Centro i docenti:

Angelo Torre, Gelsomina Spione, Guido Franzinetti, Vittorio Tigrino;
ed il seguente personale esterno di alta competenza:

Dott. Marco Battistoni, Dott. Carlo Bertelli, Dott.ssa Roberta Cevasco,
Dott. Luca Giana, Dott.ssa Cristina Giusso, Dott.ssa Monica Parola.

L'attività del Centro può essere coordinata con strutture già convenzionate con l'Università.

Art. 4

Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento a cui afferisce.

Il Centro dispone dei locali di P.za Ambrosoli, piano 1° (ex sede Facoltà Scienze Politiche), Alessandria.

Art. 5

Sono organi del Centro il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito denominato C.T.S.) e il Presidente.

Art. 6

L'attività del Centro è posta sotto la supervisione del C.T.S., eletto tra i partecipanti in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. Può far parte del C.T.S. personale esterno di alta qualificazione in numero non superiore al 30% dei componenti del C.T.S., senza voto deliberativo.

Al C.T.S. sono riconosciute competenze in merito alla supervisione dell'attuazione e della realizzazione concreta dell'interscambio di cui all'art. 2, e precisamente:

- verificare che l'attività si svolga in conformità a quanto prescritto dal presente atto e dalle proprie deliberazioni;
- provvedere ad informare in merito all'attività svolta dal Centro gli Organi competenti;
- programmare e coordinare l'attività di ricerca o di servizio;
- definire i criteri e le metodologie da adottare nell'attività;
- determinare i criteri di utilizzazione delle attrezzature per lo svolgimento delle attività.

I membri del C.T.S. durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 7

Il Presidente è eletto tra i componenti del C.T.S. ed è nominato con Decreto rettorale; dura in carica un biennio ed è rieleggibile.

Il Presidente coordina e sovrintende all'attività del Centro nello svolgimento materiale e quotidiano

E' responsabile della conservazione delle attrezzature e/o dei beni assegnati al Centro

Art. 8

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti del C.T.S.; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si applicano le norme relative al funzionamento degli Organi collegiali universitari.

Art. 9

Il Centro non ha autonomia finanziaria né contabile.

Il Centro può ricevere contributi da Enti o da privati. Gli eventuali finanziamenti assegnati al Centro saranno amministrati, con il rispetto della destinazione prevista, dal Dipartimento a cui fa capo la gestione amministrativa contabile.

Art. 10

L'adesione al Centro avviene su richiesta del singolo docente, previo parere espresso dal C.T.S.

Art. 11

Modifiche al presente Regolamento possono essere apportate su proposta del C.T.S., rivolta agli Organi competenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

F.to il Rettore

Visto : il Direttore Amministrativo

Visto: il Coordinatore dell'Area Finanziaria

#